

RiMe

**Rivista dell'Istituto
di Storia dell'Europa Mediterranea**

ISSN 2035-794X

**L'innovazione tecnologica in un'area
periferica: primi risultati di una ricerca
sul Mezzogiorno preunitario
(1810-1860)**

Maurizio Lupo

Consiglio Nazionale delle Ricerche

<http://rime.to.cnr.it>

Direzione

Luciano GALLINARI, Antonella EMINA (Direttore responsabile)

Responsabili di redazione

Grazia BIORCI, Maria Giuseppina MELONI, Patrizia SPINATO BRUSCHI,
Isabella Maria ZOPPI

Comitato di redazione

Maria Eugenia CADEDDU, Clara CAMPLANI, Monica CINI, Alessandra CIOPPI,
Yvonne FRACASSETTI, Luciana GATTI, Raoudha GUEMARA, Giovanni GHIGLIONE,
Maurizio LUPO, Alberto MARTINENGO, Maria Grazia Rosaria MELE,
Sebastiana NOCCO, Anna Maria OLIVA, Riccardo REGIS,
Giovanni SERRELI, Luisa SPAGNOLI, Massimo VIGLIONE

Comitato scientifico

Luis ADÃO da FONSECA, Sergio BELARDINELLI, Michele BRONDINO,
Lucio CARACCILO, Dino COFRANCESCO, Daniela COLI, Miguel Ángel DE BUNES IBARRA,
Antonio DONNO, Giorgio ISRAEL, Ada LONNI, Massimo MIGLIO, Anna Paola MOSSETTO,
Michela NACCI, Emilia PERASSI, Adeline RUCQUOI, Flocel SABATÉ CURULL,
Gianni VATTIMO, Cristina VERA DE FLACHS, Sergio ZOPPI

Comitato di lettura

In accordo con i membri del Comitato scientifico, la Direzione di RiMe sottopone a *referee*, in forma anonima, tutti i contributi ricevuti per la pubblicazione

Responsabile del sito

Corrado LATTINI

Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea: Direttore dell'Istituto Luca CODIGNOLA BO

RiMe – Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea (<http://rime.to.cnr.it>)
c/o ISEM-CNR - Via S. Ottavio, 20 - 10124 TORINO (Italia)
Telefono 011 670 3790 / 3713 - Fax 011 812 43 59
Segreteria: segreteria.rime@isem.cnr.it
Redazione: redazione.rime@isem.cnr.it (invio contributi)

Indice

Dossier

Sardinia. A Mediterranean Crossroads.
12th Annual Mediterranean Studies Congress
(Cagliari, 27-30 maggio 2009). A cura di Olivetta Schena e Luciano Gallinari

Olivetta Schena Luciano Gallinari	<i>Premessa</i>	7-8
--------------------------------------	-----------------	-----

Il Medioevo

Fabio Pinna	<i>Le testimonianze archeologiche relative ai rapporti tra gli Arabi e la Sardegna nel medioevo</i>	11-37
Rossana Martorelli	<i>Insedimenti monastici in Sardegna dalle origini al XV secolo: linee essenziali</i>	39-72
Giuseppe Seche	<i>L'incoronazione di Barisone a "re di Sardegna" in due fonti contemporanee: gli Annales genovesi e gli Annales pisani.</i>	73-93
Alessandro Soddu	<i>Poteri signorili in Sardegna tra Due e Trecento: i Malaspina</i>	95-105
Andrea Pala	<i>Flussi di circolazione delle merci e della cultura mediterranea, alla luce della documentazione sulla scultura lignea in Sardegna</i>	107-125
Bianca Fadda	<i>Nuovi documenti sulla presenza dell'Opera di Santa Maria di Pisa a Cagliari in epoca catalano-aragonese</i>	125-142
Sara Chirra	<i>La conquista catalano-aragonese della Sardegna attraverso una cronaca mercedaria settecentesca</i>	143-150
Antonio Forci	<i>Feudi e feudatari in Trexenta (Sardegna meridionale) agli esordi della dominazione catalano-aragonese (1324-1326)</i>	151-211

Indice

Giovanni Serreli	<i>La frontiera meridionale del Regno giudiciale d'Arborèa: un'area strategica di fondamentale importanza per la storia medievale sarda</i>	213-219
Alessandra Cioppi	<i>La riedizione di una fonte sulla Sardegna catalana: il cosiddetto Repartimiento de Cerdeña</i>	221-236
Esther Martí Sentañes	<i>Un'analisi prosopografica e dei rapporti di potere delle oligarchie cittadine nella Corona d'Aragona nel basso medioevo</i>	237-257
Elisabetta Artizzu	<i>Il concetto di reato nella legislazione statutaria sarda</i>	259-270
Lorenzo Tanzini	<i>Il Magnifico e il Turco. Elementi politici, economici e culturali nelle relazioni tra Firenze e Impero Ottomano al tempo di Lorenzo de' Medici</i>	271-289

L'Età Moderna e Contemporanea

Remedios Ferrero Micó	<i>La fiscalità sul grano sardo e siciliano nella Valencia tardo-medievale e moderna</i>	293-318
Daniel Muñoz Navarro	<i>Relaciones comerciales entre el Reino de Valencia y el Norte de Italia en el tránsito del siglo XVI al XVII</i>	319-335
Lluís-J. Guia Marín	<i>Guerra, defensa y donativo en la Cerdeña Austriaca</i>	337-357
Roberto Porrà	<i>Il culto di San Giacomo in Sardegna</i>	359-385
Simonetta Sitzia	<i>'Lo sguardo del vescovo': clero e società nei sinodi e nelle visite pastorali di Salvatore Alepus vescovo di Sassari</i>	387-409
Giuseppe Restifo	<i>Hanging Ships: Ex-Voto and Votive Offerings in Modern Age Messina Churches</i>	411-423
Carmelina Gugliuzzo	<i>A 'new' capital for the safety of European Christendom: the building of Valletta</i>	425-436

Grazia Biorci	<i>Technological transfer: the importance of language in the tradition of competences. First hints on the lexicon of Pratica di Fabricar le Scene e le Machine ne' Teatri di Nicola Sabbattini da Pesaro, Ravenna 1638</i>	437-449
Mirella Mafri	<i>Calabria e Mediterraneo: merci, mercanti e porti tra il XVIII e il XIX secolo</i>	451-460
Maurizio Lupo	<i>L'innovazione tecnologica in un'area periferica: primi risultati di una ricerca sul Mezzogiorno preunitario (1810-1860)</i>	461-481
Paola Avallone	<i>Innovazioni nei servizi creditizi nel Mezzogiorno preunitario</i>	483-492
Martino Contu	<i>Dal Mediterraneo alla sponda opposta del Rio de la Plata: il fenomeno dell'emigrazione sarda in Uruguay tra Ottocento e Novecento</i>	493-516
Silvia Aru	<i>Il Mediterraneo tra identità e alterità</i>	517-531

In memoriam di Marco Tangheroni

Discorsi pronunciati durante il XII Congresso della
Mediterranean Studies Association
(Cagliari 27 maggio 2009)

David Abulafia	<i>Marco Tangheroni</i>	537-542
Attilio Mastino	<i>Ricordando Marco Tangheroni</i>	543-549
Olivetta Schena	<i>Breve profilo umano e scientifico di Marco Tangheroni, un maestro e un amico</i>	551-553
Cecilia Iannella	<i>Bibliografia di Marco Tangheroni</i>	555-584

Sguardi oltre il Mediterraneo

Giuliana Iurlano *Gli Stati Uniti e le scorrerie dei corsari islamici del Nord-Africa nel Mediterraneo e nell'Atlantico (1778-1805)* 587-635

Luciano Gallinari *Tra discriminazione e accoglienza. Gli italiani in Argentina da Luigi Barzini a "Tribuna italiana"* 637-660

Forum

José António Brandão *No Grants, No Travel, No Excuses: Researching and Writing Early North American History in the Digital Age* 663-672

L'innovazione tecnologica in un'area periferica: primi risultati di una ricerca sul Mezzogiorno preunitario (1810-1860)

Maurizio Lupo

1. Introduzione

Il Mezzogiorno pre-unitario si trovò ai margini della straordinaria corrente di innovazioni tecnologiche che attraversò l'Europa durante la prima metà del secolo XIX. Ma ciò non toglie che nel Regno delle Due Sicilie si guardasse con estrema attenzione ai processi che altrove stavano velocemente trasformando il modo di produrre: nel Paese, infatti, non mancarono né i tentativi di importare macchine, metodi e procedimenti ideati altrove, né gli sforzi per escogitarne di originali. Il principale obiettivo di questo saggio, inserito in una ricerca più ampia sul progresso tecnologico nell'Italia pre-unitaria, consiste pertanto nel fornire alcune prime indicazioni circa l'attività innovativa che si verificò nel più esteso tra antichi Stati italiani.

I risultati della ricerca verranno esposti in due parti successive. La prima parte, che trova posto nelle pagine che seguono, definisce lo strumento utilizzato per tutelare le innovazioni e per favorire la loro diffusione, ossia la cosiddetta *privativa*, ricostruisce il quadro normativo ed amministrativo che regolò la concessione di tali *privative*, esamina il relativo dibattito e fornisce, infine, alcuni riscontri quantitativi. Nella seconda parte, oggetto di una prossima pubblicazione, si valuterà l'impatto delle politiche in favore dell'innovazione attraverso l'analisi di alcuni *case-study* attinenti a *privative* di particolare interesse industriale e/o commerciale.

2. Il sistema delle *privative*: legislazione, dibattito e (inapplicata) ipotesi di riforma

2.1. La *privativa*, altrimenti detta *patente* o *privilegio*, era uno strumento legislativo assai simile al nostro brevetto industriale: essa, infatti, può definirsi come il diritto esclusivo, ma limitato nel tempo, che lo Stato accordava per lo sfruttamento economico e commerciale di una determinata invenzione o scoperta. Nel Mezzogiorno la materia venne regolata in modo sistematico durante il decennio francese

(o Decennio *tout court*: 1806-1815)¹. Il relativo decreto, datato 2 marzo 1810, distingueva tre tipi di privativa: invenzione, perfezionamento e introduzione. La privativa di invenzione si applicava a dei ritrovati assolutamente nuovi. La privativa di perfezionamento veniva assegnata nel caso di qualche decisivo miglioramento ad una entità già nota. La privativa di introduzione, infine, da concedersi soltanto per oggetti esteri che godevano di analogo privilegio nel Paese d'origine, consentiva di importare delle innovazioni già applicate altrove ma sconosciute nel Regno. Il diritto durava cinque anni, prorogabili fino a quindici per ragioni di pubblica utilità, dopodiché la scoperta diventava accessibile a chiunque. L'*iter* burocratico era il seguente: l'inventore presentava una domanda, corredata dalla descrizione del ritrovato, alla propria Intendenza, che registrava l'atto; la pratica passava poi al Ministero dell'Interno, cui spettava la formulazione di un parere che doveva tenere conto, tra l'altro, degli eventuali pericoli che la concessione della privativa poteva arrecare alla salute ed alla sicurezza pubbliche; la risposta, infine, veniva comunicata all'interessato che nel giro di un anno, pena la decadenza del privilegio, doveva mettere in pratica il progetto. Il decreto, che trattava l'invenzione come una proprietà privata limitata nel tempo, prevedeva anche delle salvaguardie per l'inventore. Il quale, oltre a rivolgersi ai tribunali ordinari per chiedere il sequestro delle contraffazioni ed il pagamento dei danni, poteva vendere liberamente il privilegio². Bisogna notare, infine, che la normativa non specificava quale fosse la procedura per la valutazione tecnico-scientifica delle domande, ossia come stabilire se i ritrovati avessero gli indispensabili requisiti di novità, e soprattutto chi dovesse occuparsene. Accadde così che il Ministero dell'Interno, evidentemente sfornito delle necessarie competen-

¹ In precedenza valeva il giudizio del Ministero dell'Interno, vedi Francesco DEL GIUDICE, "Notizie storiche del Reale Istituto d'Incoraggiamento alle Scienze naturali dalla sua fondazione fino al 1860 lette nella tornata del mese di novembre 1861", in *Atti del Reale Istituto di Incoraggiamento alle Scienze Naturali di Napoli*, tomo X, Napoli, 1863, p. 149. Il decreto ebbe una gestazione lunga e complessa. La prima stesura, approntata nel dicembre 1807, venne prima inoltrata al Ministero dell'Interno, poi sottoposta a Giuseppe Bonaparte ed infine trasmessa al Consiglio di Stato, vedi Anna PORTENTE e Adriana TOLOMEO, *Il progresso tecnologico nel Mezzogiorno preunitario*, Vibo Valentia, Mapograf, 1990, vol. I, p. 14. Per una disamina dello sviluppo storico della legislazione sui brevetti in Italia, vedi Michelangelo VASTA, *Innovazione tecnologica e capitale umano in Italia (1880-1914)*, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 121-126, cui si rimanda anche per una bibliografia sull'argomento.

² Vedi *Collezione dei Decreti Reali del Regno di Napoli*, anno 1810. Una versione a stampa del decreto del 1810 sta in Francesco DEL GIUDICE, "Notizie storiche", cit., pp. 145-149.

ze, iniziasse a rivolgersi, praticamente da subito, al Reale Istituto di Incoraggiamento (da ora in poi RII): un organismo, nato nel 1806 col compito di promuovere le arti e le scienze, destinato a diventare il principale referente del governo anche in materia di politica economica.

Il decreto francese venne confermato dalla restaurata amministrazione borbonica: prima con una sovrana risoluzione (25 maggio 1816, limitata al Mezzogiorno continentale) ed in seguito per decreto (4 maggio 1824, esteso alla Sicilia). Seguirono altri provvedimenti ed atti amministrativi, i quali, senza modificare l'impianto della precedente legislazione, introdussero alcune integrazioni che occorre ricordare. Nel 1819 si conferì maggiore ufficialità alla concessione della privativa: l'acquisto del diritto, infatti, venne sancito per decreto e non, come accadeva in precedenza, attraverso un mero atto amministrativo. In seguito, la valutazione delle richieste ricadde esclusivamente sul RII – sebbene, come vedremo, tale investitura non fosse sancita da alcuna decretazione *ad hoc*. Nel 1826 vennero inoltre stabilite, sempre per decreto, le modalità relative all'estensione territoriale del diritto: la validità delle privative riguardava tutto il Regno, salvo che l'innovazione non fosse già operativa nella parte continentale oppure in Sicilia. Nel 1836, poi, l'aspirante inventore venne obbligato a dichiarare il proprio domicilio e quello dell'eventuale procuratore. Nel 1844, infine, si decretò che gli inventori dovessero depositare disegni e modelli dei propri ritrovati presso il RII in modo da consentire un esame più accurato³.

2.2. La legislazione francese, per quanto integrata dai provvedimenti appena ricordati, rimase dunque immutata sino all'Unità. La sostanziale immobilità del quadro legislativo generò, specie negli anni Trenta e Quaranta, un vivace dibattito che produsse delle proposte di riforma più o meno radicali. Sul piano teorico si trattava di stabilire se la creazione di un monopolio per lo sfruttamento di una determinata scoperta favorisse o meno lo sviluppo dell'industria. Sul piano pratico, invece, ci si chiedeva in quale misura le norme in vigore fossero ancora adeguate alle mutate (e mutevoli) esigenze della vita economica nazionale. Già nel 1825 si costituì, in seno al RII, una commissione di specialisti per esaminare la congruità della normativa⁴. Qualche anno dopo, Giammaria Puoti, giurista, economista e vicepresi-

³ Anna DELL'OREFICE, *Il Reale Istituto di Incoraggiamento di Napoli e l'opera sua*, Genève, Librairie Droz, 1973, pp. 120-124.

⁴ Francesco DEL GIUDICE, "Notizie Istoriche", cit., p. 151.

dente del RII, dedicò un ampio trattato al problema delle privative. Puoti apparteneva a quella famiglia di intellettuali meridionali che, ispirandosi alle posizioni di Luca de Samuele Cagnazzi, tentava di conciliare il liberismo di ascendenza smithiana con le particolari esigenze del Paese. Lo Stato, secondo Puoti, doveva sostenere l'industria nel suo insieme, evitando di privilegiare questo o quel settore. Ciò premesso, l'autore si poneva tre domande. La prima era se convenisse accordare delle privative. Il sistema delle privative, guardato in astratto, arrecava un danno all'industria perché, concedendo ad un unico soggetto l'uso economico di una certa invenzione, ostacolava la libera concorrenza, inceppava il proficuo lavoro delle forze di mercato e costringeva i consumatori a pagare un prezzo più alto per il bene e/o servizio fornito in regime di monopolio. Tuttavia, considerando le cose in modo più concreto, bisognava ammettere che talune industrie non sarebbero neppure esistite in assenza di una forma di incoraggiamento che, attraverso la garanzia di un lucro maggiore del normale, ne facilitasse l'introduzione ed il primo impianto nel Regno. Le privative erano dunque una sorta di male necessario ad impedire mali più gravi: bisognava rassegnarsi ad accordarle – tanto più che si trattava di un espediente cui ricorrevano, e da tempo, tutti i maggiori paesi europei. La seconda domanda concerneva le modalità di concessione. Le privative andavano accordate con parsimonia, facendo attenzione alla novità/utilità del ritrovato ed assoggettandole a limitazioni temporali ben precise: solo in questo modo, sosteneva Puoti, era possibile profittarne al massimo senza soffrire troppo il danno. Bisognava dunque escludere dal regime di privilegio, sia pure con talune eccezioni, i nuovi metodi applicabili ad industrie già esistenti, ogni sorta di commercio, l'esercizio di qualsivoglia arte o mestiere, la possibilità di raccogliere il prodotto del soprasuolo o del sottosuolo, i trasporti, la salute pubblica e l'alimentazione. Quanto alla temporalità, la durata di ciascuna privativa doveva superare i cinque anni solo in casi eccezionali, tutti previsti per legge, e comunque non eccedere i tre lustri. Una volta introdotte tali cautele, Puoti sosteneva che l'eventuale concessione doveva avvenire in modo veloce, facile e sicuro, senza troppe difficoltà e senza correre il rischio che qualcuno – altri imprenditori, commercianti o inventori – si opponesse al provvedimento in quanto lesivo dei propri interessi. La risposta alla terza domanda, ossia se la legislazione vigente fosse la migliore possibile, scaturiva direttamente dalle considerazioni appena svolte. Il decreto francese, concludeva Puoti, praticamente copiato dalle analoghe disposizioni emesse in Francia nel 1791, era costruito su principi abbastanza diversi da quel-

li appena esposti: autorizzava la concessione di troppe privative in troppi settori; esponeva i titolari alle contestazioni; ma soprattutto non favoriva l'introduzione di nuove industrie perché legava la concessione della privativa al possesso di un titolo analogo accordato nel Paese d'origine⁵.

La sensatezza delle affermazioni di Puoti è difficile da contestare. La stessa amministrazione, del resto, evidentemente insoddisfatta di come andavano le cose, sollecitò una ipotesi di riforma del decreto francese – che negli atti amministrativi continuava ad essere definito "provvisorio". Vale sicuramente la pena di leggere un passo della nota con cui, nell'ottobre del 1833, il Ministero dell'Interno chiese al RII di predisporre uno schema di decreto alternativo:

Sembra essere giunto il tempo in cui lo stato delle manifatture del Regno esiga una riforma del decreto del 2 marzo 1810 (...), onde sia ristretto il numero dei privilegi e delle privative da concedersi, in modo che non risentano danno le piccole industrie già nate o che sono per nascere. La Consulta di Stato anche concorre in questo voto e ne ha fatta la proposizione a S.M. Prima dunque di rassegnarsi l'occorrente a S.M. si servirà V.E. disporre che il Reale Istituto di Incoraggiamento proponga i cambiamenti che crederà convenienti doversi fare nel citato decreto. In tale lavoro dovrà il Reale Istituto aver la cura di proporre ancora le disposizioni legislative che potrebbero generarsi per incoraggiare la nostra industria, e pastorizia, nonché il miglioramento delle diverse razze animali utili all'agricoltura medesima o alla vita⁶.

Sembra chiaro che l'esecutivo fosse orientato a limitare il numero delle privative per favorire lo sviluppo dell'industria attraverso una maggiore concorrenza. Il RII formò dunque una Commissione interna cui parteciparono, oltre a Puoti, anche Luca de Samuele Cagnazzi, già docente di statistica ed economia presso l'Università di Napoli, Ludovico Bianchini, prestigioso economista e futuro ministro delle finanze, e Michele Tenore, un botanico assai noto che sarebbe diventato rettore dell'ateneo napoletano⁷.

⁵ Gianmaria PUOTI, *Delle privative*, Napoli, Stamperia e Cartiera del Fibreno, 1831. Diversi anni dopo Puoti sarebbe tornato, sia pure brevemente, sull'argomento, vedi ID., *Del progresso dell'industria delle nazioni*, Napoli, Tipografia e Libreria Simoniana, 1848, pp. 550-563.

⁶ Archivio di Stato di Napoli (da ora in poi ASN), *Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio* (da ora in poi MAIC), f. 266, nota manoscritta senza intestazione né firma, 2 ottobre 1833.

⁷ Francesco DEL GIUDICE, "Notizie Istoriche", cit., p. 152.

La Commissione concluse i lavori nel febbraio 1834. Il progetto di decreto presentato dal RII conteneva almeno cinque punti qualificanti rispetto alla normativa in vigore. In primo luogo era decisamente industrialista: i diversi tipi di privativa, infatti, dovevano riguardare esclusivamente macchine, prodotti o processi industriali oppure applicabili all'industria. Il secondo punto qualificante stava nelle maggiori cautele verso l'uso improprio del privilegio: il diritto poteva cedere solo dopo una regia approvazione, che dipendeva dalle garanzie offerte dal cessionario; rimaneva comunque vietata la cessione a società composte da un numero di soggetti superiore a cinque; si stabilivano infine dei limiti di tempo inderogabili per la durata di ciascuna privativa. In terzo luogo, il RII manifestava l'intenzione di evitare inutili contenziosi: il richiedente doveva consegnare all'Intendenza un plico sigillato con l'accurata descrizione del ritrovato, corredata da modelli e disegni; il giorno e l'ora della consegna andavano segnati in apposito registro; una copia della documentazione veniva poi trasmessa al Ministero dell'Interno per un primo controllo di forma; in seguito l'incartamento passava al RII, che emetteva un parere di merito; tale parere restava esposto al pubblico per quaranta giorni prima che il privilegio, in assenza di ricorsi, diventasse operativo. Il quarto punto di novità consisteva nel voler garantire che la privativa generasse effettivamente una industria e che questa industria, poi, fosse veramente innovativa: il concessionario era obbligato a dichiarare, passati due mesi dalla concessione, in quale comune intendesse localizzare il proprio impianto; al termine del primo anno doveva poi compilare, sotto la responsabilità del sindaco, un rapporto in cui specificava i metodi e le macchine impiegati; tale controllo si ripeteva ogni anno; il sindaco poteva ricorrere ad un perito per verificare la veridicità delle affermazioni; tutta la documentazione prodotta passava sempre al RII, il quale, casomai avesse riscontrato delle difformità tra il progetto originario ed i vari rapporti, dichiarava l'immediato decadimento della privativa. La quinta ed ultima differenza rispetto alla normativa in vigore stava nei poteri espressamente riconosciuti al RII: l'Istituto era infatti il principale (se non l'unico) soggetto che decideva sulla concessione e sulla revoca delle privative⁸.

⁸ Malgrado le tante ricerche, non si è ancora reperito il manoscritto originale del progetto di decreto compilato nel 1834. Qui viene pertanto utilizzata una copia, contenente numerose correzioni, inviata dal RII al Ministero dell'Interno verso la fine del 1852. A tale copia fu acclusa una lunga memoria (senza data, ma compilata certamente poco dopo il 15 agosto 1852 perché cita il provvedimento sulle privative emesso in Austria proprio quel giorno, definendolo «recentissimo») intitolata

2.3. Si è voluto insistere sul progetto di decreto presentato dal RII perché le novità in esso proposte fanno intuire i problemi generati nel tempo dalla normativa francese: concessione di privative poco significative dal punto di vista industriale; scarsa applicazione dei ritrovati; passaggi di mano che magari bloccavano la messa in pratica dei progetti; eccessivo numero di ricorsi; assenza di controlli sull'operato dei concessionari; mancanza di un soggetto istituzionale su cui ricadesse, per legge, la responsabilità delle verifiche.

La qualità della normativa, in effetti, fu una delle molteplici ragioni che impedirono di profittare appieno del sistema delle privative. Ma su questo punto si tornerà. Adesso occorre riprendere il filo del dibattito. Il 3 agosto 1838, durante una seduta del RII, Francesco Cantarelli, socio ordinario e segretario di corrispondenza dell'Istituto, presentò una breve memoria sul tema. L'autore, dopo aver precisato che ogni lacuna mostrata dalla vigente normativa era stata puntualmente denunciata dal RII, affermava che il problema teorico circa la reale utilità del sistema, ossia se la concessione di taluni diritti di monopolio incoraggiasse o meno lo sviluppo dell'industria, non era stato mai risolto – neppure nel dibattito internazionale. Ricordava poi cosa fossero le privative ed in quante specie si dividessero. Dichiarava infine di volersi occupare soltanto delle privative di invenzione perché erano quelle che avevano posto i maggiori problemi. Ciò premesso Cantarelli dimostrava che le privative di invenzione non dovevano certificare l'utilità dell'invenzione stessa ma soltanto la sua novità. Bisognava quindi chiedersi quali fossero i criteri per stabilire la presenza di tale requisito. Nel campo della chimica, oppure in quello della meccanica, il carattere di novità appariva (quasi) sempre con limpidezza. Nel mondo dell'industria, però, le cose non funzionavano allo stesso modo. Ad esempio: se una determinata macchina, benché ideata e resa pubblica mediante la stampa, non era mai stata applicata alla produzione, non era forse giusto concedere una privativa a chi, intuendone le potenzialità, intendesse farne un uso produttivo, magari rischiando cospicui capitali? Altro caso: perché rifiutare la privativa ad un individuo che avesse applicato una importante innovazione, sia pure parziale, al modo di eseguire un processo già

Considerazioni sull'annesso progetto di Real Decreto per la concessione di privilegi per nuovi trovati industriali, in cui l'autore (altrettanto ignoto, ma quasi certamente responsabile delle correzioni di cui sopra) difendeva, anche ricorrendo ad una serie di raffronti internazionali, la validità e l'attualità del progetto di decreto compilato a suo tempo dal RII, chiarendo anche i principi, sia pratici sia giuridici, su cui esso si fondava, vedi ASN, MAIC, f. 266, fs. lo 9.

noto? Infine: come negare che fosse oggetto di privativa il riunire dei processi già noti, ma usati separatamente, per ottenere un processo o un prodotto del tutto nuovo, non ottenibile con altri mezzi? Il vocabolo "invenzione", insomma, acquisiva un significato più ampio passando dal linguaggio corrente al mondo dell'industria. Per questa ragione, concludeva Cantarelli, le privative di invenzione dovevano accordarsi con relativa larghezza⁹.

2.4. Il ragionamento di Cantarelli, come quello di Puoti, privilegiava un approccio tecnico-giuridico al tema delle privative. Sempre negli anni Trenta e Quaranta, però, altri esponenti del mondo intellettuale napoletano si interessarono al sistema delle privative da un punto di vista più strettamente legato alla teoria economica. I loro interventi, inserendosi nel più generale contrasto ideologico tra liberismo e protezionismo, miravano a sciogliere il nodo gordiano dell'intervento pubblico in economia. Tra i liberisti più accesi, assolutamente contrari a qualsiasi forma di ingerenza statale, e quindi anche al sistema delle privative, troviamo Emerico Amari, docente di diritto penale all'Università di Palermo, Luigi Fabbroni, noto pubblicista, Antonio Scialoja, futuro ministro di Agricoltura, Industria e Commercio durante la breve esperienza quarantottesca, Pasquale Stanislao Mancini, fondatore della scuola italiana di diritto internazionale privato e più volte ministro della Pubblica Istruzione del Regno d'Italia, Carlo Mele, noto letterato con spiccate curiosità per le cose economiche, Matteo De Augustiniis, docente di economia politica e diritto penale presso l'Università di Napoli, ed infine Raffaele Busacca, vincitore nel 1844 della cattedra di economia civile all'Università di Palermo. Le loro posizioni, sia pure con sfumature diverse (particolarmente interessante, ad esempio, la connotazione "agrarista" proposta da De Augustiniis), si collocavano nel solco del liberismo più classico. Le privative erano sempre dannose perché, vincolando la libertà individuale ed inceppando il meccanismo della concorrenza, ritardavano lo sviluppo dell'industria in vari modi: favorendo la nascita di imprese inefficienti, distogliendo capitali da impieghi più remunerativi, disincentivando gli imprenditori a migliorare le proprie attività, costringendo i consumatori a pagare dei prezzi più alti – e via dicendo. Va osservato che simili teorie urtavano contro un'evidenza difficile da negare: ossia il fatto che paesi come Francia, Stati Uniti e soprattutto Inghilterra fa-

⁹ Francesco CANTARELLI, "Riflessioni sui brevetti di invenzione lette nella tornata del Reale Istituto di Incoraggiamento del 3 agosto 1838", in *Atti dell'Istituto di Incoraggiamento*, Napoli, Tramater, 1840, Tomo VI, pp. 247-253.

cessero largo uso delle privative – ricavandone, specie oltremarina, cospicui vantaggi. Un altro gruppo di studiosi, pertanto, sviluppò delle tesi meno rigide e più attente alle condizioni del Paese. Tra gli esponenti di un liberismo più moderato e prudente troviamo, oltre al già ricordato Puoti, Giuseppe Nicola Durini e Placido De Luca, entrambi economisti e pubblicisti siciliani, secondo i quali le privative, teoricamente ingiuste, potevano concedersi, purché limitate nel tempo, se assecondavano il pubblico interesse, se contrastavano la penuria di mezzi finanziari e se attenuavano l'ignoranza dell'imprenditoria napoletana. Apertamente favorevoli al sistema delle privative furono infine, oltre ai già ricordati Bianchini e Cagnazzi, Pasquale Liberatore, titolare di una prestigiosa scuola di diritto privato, e Giuseppe De Welz, altro illustre esponente della cultura economica del tempo. Tutti costoro si rendevano perfettamente conto che il Regno era tecnologicamente arretrato, scarso di capitali, privo di manodopera specializzata e collocato in posizione subalterna nella geografia economica del tempo: la protezione dello Stato, da esercitarsi anche attraverso il sistema delle privative, diventava quindi indispensabile per non soffocare sul nascere la fragile industria meridionale¹⁰.

2.5. Veniamo alla valutazione delle richieste. Si è già detto che tale incombenza ricadde esclusivamente sul RII. Il quale, muovendosi entro la legislazione in vigore, dovette affrontare le numerose difficoltà derivanti dal fatto che il decreto francese, oltre a generare i problemi sopra elencati, presentava anche numerose incongruenze che ne pregiudicavano, e talvolta persino ne sconsigliavano, la piena applicazione. La normativa, infatti, trattava le diverse tipologie di privativa allo stesso modo: ossia come un diritto di proprietà limitabile nel tempo per ragioni di pubblico interesse. Sin dagli anni Venti, tuttavia, fu chiaro che tra le privative di invenzione (o perfezionamento) e le privative di introduzione si veniva determinando una profonda differenza. Le prime, come notava anche Cantarelli, tendevano ad essere il mero riconoscimento, unito alla tutela, di un diritto di proprietà. Le seconde, invece, vennero sempre più configurandosi come un privi-

¹⁰ Anna DELL'OREFICE, "La politica delle privative industriali nel pensiero degli economisti meridionali (1830-1848)", in *Fatti e idee di storia economica nei secoli XII-XX, Studi dedicati a Franco Borlandi*, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 763-779, cui si rimanda anche per la bibliografia. Non è questa la sede per proporre dei raffronti internazionali. Occorre tuttavia tener presente che le privative (o brevetti) rilasciate in Inghilterra durante il decennio 1830-1840 furono ben 2.453, vedi Phyllis DEANE, *La prima rivoluzione industriale*, Bologna, Il Mulino, 1973, pp. 164-165.

legio rilasciato dalle autorità per importare una determinata industria, o un determinato ritrovato, in regime di monopolio. Nel caso delle privative di invenzione sembrava quindi illogico insistere troppo con gli accertamenti tecnico-scientifici: intanto perché il Ministero dell'Interno poteva benissimo effettuare dei semplici controlli sulla novità del ritrovato; poi perché l'inventore, che poteva facilmente informarsi, avrebbe evitato di presentare domanda qualora si fosse reso conto che la sua "scoperta" non era tale; inoltre perché l'esame pubblico esponeva l'inventore stesso ad un concreto rischio di plagio; infine perché risultava complicato limitare nel tempo, e talvolta revocare, un diritto universale senza che fossero stabiliti per legge i criteri su cui poggiare tale revoca. Le cose stavano in modo ben diverso per le privative di introduzione. In questo caso l'esame rimaneva indispensabile dal momento che si trattava di creare un diritto di monopolio potenzialmente lesivo di interessi sia pubblici sia privati. Ma la decisione non era affatto semplice qualora si volesse applicare rigidamente la normativa. Basti un esempio. Il decreto del 1810 prevedeva che le privative di introduzione fossero concesse solo per dei ritrovati che godessero di analogo beneficio nel Paese d'origine e che la durata del privilegio, inoltre, non eccedesse i limiti di tempo già stabiliti in quel Paese: una disposizione, questa, che se presa alla lettera avrebbe impedito di concedere dei privilegi a coloro che desiderassero avviare una industria nuova per il Regno ma sprovvista di precedente tutela¹¹.

Il RII, per districarsi nella giungla di una normativa oramai datata, seguì dei criteri improntati ad un pragmatico buon senso: ogni richiesta di privativa venne esaminata tentando di stabilire l'originalità del ritrovato, la fattibilità tecnica del progetto, la presenza di un interesse pubblico, la giusta durata nel tempo e l'eventuale revoca per inadempienza. Questa la procedura: la documentazione prodotta dal richiedente era anzitutto sottoposta ad un gruppo di esperti, nominati *ad hoc*, i quali, terminati gli accertamenti tecnico-scientifici, redigevano un meticoloso rapporto da portare al voto plenario del RII; in caso di esito positivo, la pratica, tramite il Ministero dell'Interno, veniva trasmessa alle Intendenze che ne curavano la pubblicazione; gli eventuali ricorsi, frequentemente presentati da titolari di industrie concorrenti oppure da inventori di oggetti simili, tornavano al RII

¹¹ Le incongruenze della normativa vennero ben descritte sia nelle già citate *Considerazioni sull'annesso progetto di Real Decreto*, vedi *supra*, p. 7, nota 8, sia da Francesco DEL GIUDICE, "Notizie Istoriche", cit., pp. 156-189, quando trascrive le osservazioni compilate nel 1856 da Domenico Presutti, membro del RII, come risposta ad alcuni quesiti posti dal governo in materia di privative.

per essere giudicati secondo il medesimo *iter* adottato per le richieste.

La selezione fu rigorosa: su oltre 1.200 richieste di privativa ne furono approvate, come vedremo, poco più di un terzo. Ed a riprova della serietà con cui venivano formulati i giudizi sta il fatto che tra i nomi dei bocciati figurò anche qualche personaggio ben noto nel mondo accademico partenopeo: Luigi Granata, ad esempio, l'agronomo ed economista autore della celebre *Economia rustica per il Regno di Napoli*, che si vide negare, nel 1834, una privativa per l'invenzione alcuni strumenti agrari; oppure lo stesso Bianchini, che fu deluso quando chiese, sempre nel 1834, il privilegio per l'introduzione di una manifattura di lavori in metallo¹².

2.6. La presenza di tante difficoltà teoriche e pratiche non bastò, come sappiamo, per ottenere una riforma della legislazione. Nell'aprile del 1839 il RII inviò dunque una memoria al Ministero dell'Interno per chiedere notizie del vecchio progetto di decreto e per sollecitare l'adeguamento della normativa alle mutate circostanze:

Questo Reale Istituto (...) ha proposto con un rapporto del 19 febbraio 1834 un progetto di decreto per la riforma della legge del 2 marzo 1810 per i brevetti di privativa. E poiché sono passati cinque anni senza vederne alcun risultamento, così l'Istituto si onora di far presente all'E.V. di essere troppo necessaria la riforma di detta legge perché fatta essa in tempo che le condizioni della nostra industria, e della legislazione di questo Regno erano ben diverse da quelle che ora sono (...). Un novello decreto che contenga, come quello trasmessole in progetto, tutto quello che la esperienza di molti anni ha dimostrato di esser necessario, e che sia modellato sullo stato presente della industria Napolitana, è di assoluta necessità¹³.

Le perorazioni dell'Istituto caddero ancora nel vuoto. Il Ministero dell'Interno, tuttavia, continuava a esigere pareri su questioni di minore importanza. Il 17 giugno 1841, ad esempio, il RII venne interrogato su come contrastare l'abitudine di chiedere delle privative al solo scopo di rivenderle. Fu ovviamente risposto che il difetto non era sanabile perché la normativa, assicurando il diritto di proprietà sull'innovazione, dava anche la facoltà di commercialarla. Non solo. La medesima normativa rendeva inutili anche i controlli in merito alla

¹² Questi ed altri casi sono documentati in ASN, *Intendenza Borbonica*, secondo versamento, serie privative, ff. 25 e 26.

¹³ ASN, MAIC, f. 266, fs.lo 9.

disponibilità, da parte dell'inventore, dei mezzi finanziari necessari a mettere in opera il progetto – proprio perché tale progetto, come detto, poteva essere rivenduto a chiunque. Il vero problema rimaneva dunque la legislazione. Si rinnovava quindi la richiesta di una riforma che definisse anche, e specialmente, i poteri del RII:

L'Istituto è una corporazione scientifica consultiva e non già amministrativa; ché se fosse diversamente [esso] dovrebbe avere i mezzi per poter destinare i suoi soci a girare le fabbriche che vi sono nel Regno per conoscer[ne] il progresso, o il deterioramento, e allora certamente che avendo un contatto immediato con coloro che si dedicano alle arti, e mestieri, potrebbe ben conoscere lo stato di tutte le industrie del regno e vegliare al loro meglioamento. L'Istituto senza un carattere, senza mezzi, e senza una distinzione non potrà mai essere utile allo scopo cui trovasi destinato¹⁴.

Nel 1844 le autorità decisero finalmente di muoversi. Sia pure parzialmente: il 18 maggio venne emanato il già ricordato decreto che obbligava i richiedenti a depositare presso il RII una descrizione particolareggiata del ritrovato, o del progetto, unitamente ai disegni ed ai modelli dello stesso. Il medesimo decreto stabiliva inoltre che il privilegio non poteva concedersi se prima il RII non avesse certificato l'adempimento di tale obbligo. Ma questo passo evidentemente non bastava. Il 21 febbraio 1846, ribadendo i concetti espressi sette anni prima, il RII chiese nuovamente al Ministero dell'Interno una riforma complessiva¹⁵. La risposta fu abbastanza sconcertante. Facendo riferimento al verbale di una riunione della Consulta di Stato, tenutasi il 20 novembre 1839, il Ministero affermava che il decreto proposto dal RII non era mai stato esaminato perché, volendo predisporre una normativa da estendere anche alla Sicilia, si era chiesto un parere alle autorità isolate: ma questo parere non era mai pervenuto¹⁶.

Il balletto tra Ministero dell'Interno e RII continuò negli anni seguenti. Ecco il testo di una ministeriale datata 14 luglio 1849:

Avviene sovente che coloro i quali chieggono patenti di privativa (...) non ne definiscono convenientemente l'oggetto (...). E suol pure sovente avvenire o che per una parte soltanto può la domanda essere

¹⁴ Anna DELL'OREFICE, *Il Reale Istituto di Incoraggiamento di Napoli*, cit., pp. 121-122, ove si trova anche la citazione nel testo che l'Autrice ricava da Archivio dell'Istituto di Incoraggiamento di Napoli (da ora in poi ASIN), *Domande e Rappor-ti*, anni 1841-1843.

¹⁵ ASN, MAIC, f. 266, fs.lo 9.

¹⁶ *Ibi*

accolta, ovvero che non può la privativa concedersi se non con qualche restrizione o riserva. Io quindi desidero che codesto Reale Istituto, dopo di avere esposto tutte le sue ragionevoli considerazioni, curi perché nel dar fuori il suo analogo parere, vi fosse specificato il ramo d'industria pel quale opina potersi accordare la patente, e indichi ancora, ove occorra, sotto quali condizioni stimi aversi essa a concedersi. Per tal modo l'oggetto e la estensione del privilegio potrà con esattezza determinarsi e torsi quindi ogni luogo ai litigi ed agli abusi¹⁷.

Il RII, dal canto suo, fece osservare che non era possibile, nel caso di ricorsi, effettuare le verifiche dal momento che tali ricorsi non dovevano essere corredati da alcuna descrizione dell'oggetto conteso. Proponeva pertanto che l'ammissibilità dei reclami fosse subordinata alla disponibilità delle relative pezze d'appoggio¹⁸. Otto anni dopo (7 settembre 1858) una ministeriale apportava la seguente modifica alla legge: le richieste di privativa, corredate della solita documentazione, andavano presentate prima al RII, affinché le esaminasse e consigliasse le eventuali modifiche, e poi al Ministero ed alle Intendenze per la pubblicazione. Il 12 giugno 1860, infine, una seconda ed ultima ministeriale stabilì che le richieste di privativa fossero sottoposte all'approvazione del RII soltanto dopo che una commissione ristretta, formata in seno al RII medesimo, avesse dato un parere da pubblicarsi sul *Giornale delle Due Sicilie* in modo che gli eventuali ricorrenti prendessero visione del procedimento in corso¹⁹.

2.7. Qui si conclude la vicenda di una legge che non piaceva a nessuno, rimasta "provvisoriamente" in vigore per mezzo secolo e mai sottoposta a riforma. Francamente sfuggono le ragioni di un tale immobilismo da parte del governo, specie di fronte alle svariate perplessità avanzate dalle istituzioni scientifiche. Le cui ragioni vennero sostenute, nel 1861, da Francesco del Giudice, allora segretario perpetuo del RII:

I difetti della legge non mancarono di recar noie all'Istituto, il quale ispirato com'era dalle ragioni proprie delle scienze che faceva progredire, non restò molto senza muoverne lamento al governo, invocando leggi migliori e quali il pubblico (...) reclamava. Esso non di meno illuminava coloro che credevano di aver fatto grandi scoperte, che nel vero alcune volte nulla valevano, senza che perciò avesse limitato i

¹⁷ ASN, MAIC, f. 518, corrispondenza datata 14 luglio 1849.

¹⁸ Anna DELL'OREFICE, *Il Reale Istituto*, cit., p. 123, che trae la notizia da ASN, MAIC, f. 518, corrispondenza datata 18 giugno 1850.

¹⁹ Francesco DEL GIUDICE, "Notizie Istoriche", pp. 181-183.

diritti di chi era in possesso dei risultamenti dei proprio studi, qualunque essi fossero stati; impediva i litigi per le vie legali ed a fatti compiuti, ruinosi sempre nelle industrie: studiava a far ricredere coloro che avevano per fermo di essere inventori, mentre si erano imbattuti in trovati già noti, e che per lievi diversità fra il fatto proprio e l'altrui, vedevano diversità enormi ed affatto nuove. Arrogò che la elasticità della legge, e le incerte vie che segnava, producevano abusi che l'Istituto, sostegno del vero e del giusto, doveva spesso combattere, come le memorie di quel tempo chiaramente dimostrano²⁰».

3. Il sistema delle privative: alcuni dati

3.1. Durante il periodo considerato vennero assegnate 412 privative. Il Prospetto 1 ne mostra la distribuzione per tipologia.

Prospetto 1. Distribuzione per tipologia²¹

Tipologia	Numero	%
Invenzione	187	45,4
Introduzione	150	36,4
Perfezionamento	24	5,8
Concessione	38	9,2
Proroga	13	3,2
Totale	412	100

Le privative di invenzione furono le più frequenti: 187, pari al 45,4 per cento del totale. Le privative di introduzione, che usando una grandissima cautela potrebbero considerarsi come un indice della propensione ad importare attività industriali, furono 150, pari al 36,4

²⁰ Francesco DEL GIUDICE, "Notizie Istoriche", cit., pp. 150-151.

²¹ Fonti: per tutti i Prospetti, da ora in avanti, vedi Maurizio LUPO, "Inventori ed invenzioni nel Mezzogiorno preunitario: note sul progresso tecnologico in un'area periferica (1810-1860)", in *Quaderni ISSM*, n. 132, Napoli, CNR-ISSM, 2009, in particolare "Repertorio delle privative concesse nel Regno delle Due Sicilie dal 1810 al 1860", con i chiarimenti contenuti nella *Nota sulle fonti e sui criteri di classificazione*. Osservazioni. Nel Prospetto 1 sono riportati anche i provvedimenti di proroga e le concessioni. Le proroghe erano ovviamente delle privative cui si accordava ulteriore tempo. Le concessioni, invece, costituivano un tipo particolare di privativa riguardante specialmente le opere a stampa (pubblicazione, traduzione o vendita), lo sfruttamento di cave e miniere ed alcune forniture per la Casa Reale o l'esercito. Sia le proroghe che le concessioni, benché talvolta non rappresentassero una innovazione vera e propria, andavano comunque a costituire un diritto di monopolio: ed è per questa ragione che sono state considerate come delle privative a tutti gli effetti.

per cento del totale. Esiguo invece il numero dei perfezionamenti, che potrebbero peraltro assimilarsi alle invenzioni, e delle proroghe. Quanto infine alle concessioni, il loro numero fu abbastanza alto considerando la natura di questo tipo di privativa.

Nel Prospetto 2 si riporta la distribuzione delle privative per settore di attività economica.

Prospetto 2. Distribuzione per settore di attività economica²²

Settore	Numero	%
1) Macchine e strumenti per l'agricoltura	30	7,3
2) Strumenti, metodi e processi per la trasformazione dei prodotti agricoli ed alimentari	31	7,5
3) Sfruttamento di cave e miniere	5	1,2
4) Macchine, metodi e processi per il trattamento dei prodotti minerari	9	2,2
5) Macchine e strumenti per la pesca	2	0,5
6) Macchine e strumenti per il settore tessile, dell'abbigliamento, delle calzature e dei pellami	32	7,8
7) Prodotti, metodi e processi per il medesimo settore	46	11,2
8) Macchine e strumenti per il settore del vetro, del cristallo, della ceramica e delle terraglie	2	0,5
9) Prodotti, metodi e processi per il medesimo settore	24	5,8
10) Macchine e strumenti per il settore della carta, del legno, del sughero e della gomma	7	1,7
11) Prodotti, metodi e processi per il medesimo settore	13	3,2
12) Macchine e strumenti per il settore dei metalli	3	0,7
13) Prodotti, metodi e processi per il medesimo settore	15	3,6
14) Macchine e strumenti per il settore edilizio	10	2,4
15) Prodotti, metodi e processi per il medesimo settore	10	2,4
16) Strumenti, prodotti, metodi e processi per il settore chimico	27	6,6
17) Prodotti igienici e medicamentosi	6	1,5
18) Armi e munizioni	5	1,2
19) Trasporti e comunicazioni	22	5,3
20) Illuminazione	5	1,2
21) Editoria e stampa	16	3,9
22) Tipografia e litografia	6	1,5
23) Strumenti di precisione e medici	13	3,2
24) Strumenti e metodi musicali	9	2,2
25) Mulini	18	4,4
26) Macchine motrici	17	4,1
27) Tecnologia del vapore	8	1,7
28) Combustibili	3	0,7
29) Non classificabili	8	1,9
30) Altre	10	2,4
Totale	412	100

²² Fonti: vedi Prospetto 1.

Il maggior numero di privative riguardò prodotti, metodi e processi per il settore tessile (oltre l'11 per cento del totale). Subito dopo troviamo le macchine e gli strumenti per il medesimo settore (quasi l'8 per cento). Seguono gli strumenti, metodi e processi per la trasformazione dei prodotti agricoli ed alimentari (7,52 per cento), le macchine e gli strumenti per l'agricoltura (7,28 per cento) e gli strumenti, prodotti, metodi e processi per il settore chimico (6,55 per cento). All'estremo opposto, con un numero di privative assai basso, troviamo, tra gli altri, i settori della tecnologia del vapore (1,70 per cento), dei prodotti igienici e medicamentosi (1,46 per cento), dell'illuminazione (1,21 per cento), dei combustibili (0,73 per cento) ed infine delle macchine e strumenti per il settore dei metalli (0,73 per cento).

Nel Prospetto 2 si è preferita una ripartizione per settori molto disaggregata in modo da rispettare l'oggettiva varietà del materiale. Non è difficile, però, rendersi conto che tutto può essere ricondotto a cinque macrosettori: A) agricoltura, sottosuolo e pesca; B) industria, manifattura ed artigianato; C) servizi; D) produzione di energia; E) varie. Il Prospetto 3 mostra la distribuzione delle privative secondo tale punto di vista.

*Prospetto 3. Distribuzione per macrosettori di attività economica*²³

Macrosettori	Numero	%
Agricoltura, sottosuolo e pesca (settori 1-5)	77	18,7
Industria, manifattura ed artigianato (settori 6-18)	200	48,5
Servizi (settori 19-24)	71	17,2
Produzione di energia (settori 25-28)	46	11,2
Varie (settori 29-30)	18	4,4
Totale	412	100

Quasi la metà delle privative riguardò il macrosettore dell'industria, manifattura ed artigianato (48,5 per cento del totale). Ben distanziati seguono, quasi a pari merito, i macrosettori dell'agricoltura, sottosuolo e pesca (18,7 per cento) e dei servizi (17,2 per cento). All'ultimo posto si colloca la produzione di energia (11,2 per cento). A questo punto va osservato che non tutti i settori (o macrosettori) di attività economica presentavano il medesimo potenziale innovativo. Risulta dunque interessante proporre una ulteriore distribuzione dei dati con riferimento a quattro attività particolarmente propense a

²³ Fonti: vedi Prospetto 1.

generare innovazioni. Queste attività sono: A) agricoltura; B) tessile; C) metalli; D) produzione di energia. Il Prospetto 4 mostra tale distribuzione.

Prospetto 4. Distribuzione per attività ad alto potenziale innovativo²⁴

Attività ad alto potenziale innovativo	Numero	%
Agricoltura (settori 1-2)	61	30,0
Tessile (settori 6-7)	78	38,4
Metallurgia (settori 12-13)	18	8,9
Produzione di energia (settori 25-28)	46	22,7
Totale	203	100,0

Intanto bisogna osservare che le privative concesse nelle attività di cui sopra ammontarono a quasi la metà del totale: non furono perciò affatto poche. Un altro dato significativo riguarda la prevalenza delle attività tessili (38,4 per cento), tra le più dinamiche a quel tempo, ed il buon numero di privative nelle attività rivolte alla produzione di energia (22,7 per cento). Neppure le attività agricole, che durante l'Ottocento furono oggetto di importanti trasformazioni in tutta Europa, rinunciarono a proporre delle innovazioni (30 per cento). Ben diversa la situazione che si manifesta nelle attività legate alla lavorazione dei metalli, che per tutto l'Ottocento preunitario collezionarono appena 18 privative (8,9 per cento), a testimonianza di una propensione all'innovazione assai scarsa.

Il prospetto 5 passa a mostrare la distribuzione delle privative per durata temporale.

Prospetto 5. Distribuzione per durata temporale²⁵

Durata anni	Numero	%
Meno di 5	9	2,2
5	290	70,4
Meno di 10	6	1,5
10	84	20,4
15	10	2,4
20	1	0,2
25	1	0,2
30	3	0,7
Perpetua	1	0,2
Mancante	7	1,7
Totale	412	100

²⁴ Fonti: vedi Prospetto 1.

²⁵ Fonti: vedi Prospetto 1.

La grande maggioranza delle privative rispettò il limite dei cinque anni. Non mancarono tuttavia delle privative, cui bisogna aggiungere le proroghe, che superarono tale limite, durando dieci, quindici e persino trenta anni: sembra dunque motivato il costante richiamo dei coevi alla necessità di stabilire dei confini temporali piuttosto brevi e comunque ben definiti per legge.

3.2. I dati presentati sinora non tengono conto dell'evoluzione del sistema nel corso del tempo. Questa variabile viene introdotta nel Prospetto 6.

Prospetto 6. Evoluzione nel tempo per numero e tipologia²⁶

Anni	Tipologia					Totale
	Invenzione	Introduzione	Perfezionamento	Concessione	Proroga	
1810-19	16	30	2	7	0	55
1820-29	37	33	4	13	7	94
1830-39	45	36	4	10	2	97
1840-49	37	18	5	1	0	61
1850-60	52	33	9	7	4	105
Totale	187	150	24	38	13	412

Si vede chiaramente che, a partire dagli anni Venti, ossia da quando il sistema andò a regime, il numero delle privative concesse per intervallo di tempo risultò piuttosto stabile – con l'eccezione degli anni Quaranta, che presentano una flessione probabilmente dovuta ai fatti del Quarantotto. Anche la distribuzione per tipologia, sempre a partire dagli anni Venti, appare sostanzialmente costante: sia le privative di invenzione che quelle di introduzione, ossia la grandissima parte del totale, non presentano particolari variazioni annuali quanto al numero. Le privative di introduzione, in particolare, salvo risentire della già ricordata flessione generale degli anni Quaranta, rimasero ancorate attorno alla trentina di unità: un numero che, come detto, potrebbe costituire un indice della propensione ad importare industrie di nuovo genere. Le privative di perfezionamento aumentarono negli Cinquanta, ma tale aumento, dato lo scarso numero complessivo, non modificò il quadro globale. Quanto infine alle concessioni ed alle proroghe, il loro andamento irregolare si giustifica in base alla peculiare natura di tali tipologie di privativa.

²⁶ Fonti: vedi Prospetto 1

Ulteriori indicazioni emergono disaggregando i dati temporali a seconda dei cinque macrosettori già identificati nel Prospetto 3. Il Prospetto 7 mostra questo tipo di analisi.

Prospetto 7. Evoluzione nel tempo per macrosettori²⁷

Anni	Macrosettori					Totale
	Agricoltura, sottosuolo e pesca	Industria, manifattura ed artigianato	Servizi	Produzione di energia	Varie	
1810-19	8	28	11	4	4	55
1820-29	9	57	16	9	3	94
1830-39	20	46	18	8	5	97
1840-49	15	26	9	9	2	61
1850-60	25	43	16	16	5	105
Totale	77	200	70	46	19	412

Si nota subito che anche in questo caso le variazioni nel tempo non furono particolarmente accentuate. Occorre tuttavia sottolineare tre elementi. In primo luogo la crescita, tenue ma costante, verificatasi nel macrosettore dell'agricoltura, sottosuolo e pesca. In secondo luogo la flessione, altrettanto tenue e costante, che si registrò nel macrosettore dell'industria, manifattura ed artigianato. In terzo luogo – e soprattutto – l'impennata prodottasi durante gli anni Cinquanta nel macrosettore relativo alla produzione di energia.

Un ultimo insieme di informazioni si ricava esaminando l'evoluzione nel tempo per le quattro attività a maggiore potenziale innovativo. Il Prospetto 8 mostra i dati corrispondenti.

Prospetto 8. Evoluzione nel tempo per settori ad alto potenziale innovativo²⁸

Anni	Attività ad alto potenziale innovativo				Totale
	Agricoltura	Tessile	Metallurgia	Produzione di energia	
1810-19	6	9	2	4	21
1820-29	8	23	5	9	45
1830-39	16	19	7	8	50
1840-49	13	11	3	9	36
1850-60	18	16	1	16	51
Totale	61	78	18	46	203

Si osserva anzitutto una moderata crescita delle private in agricoltura. Torna ad emergere poi la buona performance nelle attività

²⁷ Fonti: vedi Prospetto 1.

²⁸ Fonti: vedi Prospetto 1.

legate alla produzione di energia durante gli anni Cinquanta. Molto irregolare appare infine l'andamento sia nelle attività tessili, che mostrano un picco durante gli anni Venti seguito da una complessiva flessione nei decenni successivi, sia nelle attività metallurgiche – che si confermano come la cenerentola della situazione.

4. Prime (parziali) conclusioni

A questo punto si possono tirare alcune somme. Un primo fatto da mettere in risalto è lo iato che si venne a creare tra istituzioni scientifiche e potere politico: il RII, pur avendo la piena responsabilità circa la valutazione tecnica, scientifica ed economica delle richieste di privativa, non venne mai ascoltato quando si trattò di tradurre sul piano legislativo tutta l'esperienza accumulata in decenni di lavoro sul campo. Allo stato attuale delle ricerche è difficile stabilire in quale misura la mancata riforma della normativa condizionò (o forse compromise) la possibilità di utilizzare il sistema delle privative come un mezzo per incentivare il progresso tecnologico, e quindi la modernizzazione produttiva, del Paese. Sta di fatto però che la scarsa integrazione tra mondo della scienza e mondo della politica dovette contribuire, e non poco, a minare la solidità dello Stato borbonico, il quale, in aggiunta ai tanti altri fattori che lo indebolirono sino alla dissoluzione, scontò anche la diffidenza maturata nelle istituzioni scientifiche verso la classe politico-amministrativa.

Un secondo aspetto da sottolineare è la persistente necessità dell'intervento statale nella vita economica. L'alto numero delle richieste di privativa (si ricorda: oltre 1.200) costituisce un indice delle particolari difficoltà in cui dovette muoversi una imprenditoria, come quella meridionale, costretta a fare i conti con dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli che normalmente bisogna affrontare quando si pone mano ad un'attività di tipo nuovo: basti pensare alla collocazione subalterna del Regno e delle sue specializzazioni produttive nel quadro politico-economico di primo Ottocento, alla ristrettezza del mercato interno ed infine alla sostanziale debolezza della domanda dei beni ad alto contenuto innovativo – una domanda prevalentemente legata, come nel caso delle ferrovie oppure della navigazione a vapore, alla continuità ed alla consistenza delle commesse statali.

Una terza ed ultima questione riguarda i criteri adottati dal RII per decidere circa l'ammissibilità delle richieste. Si è visto che i dati temporali descrivono una realtà abbastanza statica. Ancora una volta è prematuro stabilire se tale staticità dipendesse dalla carenza di pro-

getti meritevoli (da cui le tante bocciature) oppure da una scelta, operata in seno RII, tendente a limitare il numero dei privilegi. Resta invece assodato che la maggior parte delle private effettivamente concesse riguardò, almeno dagli anni Venti in avanti, il settore industriale e/o manifatturiero e che, inoltre, tantissime private vennero accordate nei rami di attività a maggiore potenziale innovativo: due circostanze, queste ultime, che mostrano il sentiero lungo il quale, sia pure tra molte difficoltà, il RII abbia tentato di avviare la propensione ad innovare espressa dal Paese.

